

CONTRIBUTO UNIFICATO

ORIGINALE

SENTENZA
N° <u>6315/010</u>
Fasc. N° <u>26638/1</u>
Cron. N° <u>4428/06</u>
Rec N° <u>12419</u>

Avv. SBRIGLIO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 26638 /2007 R.G. promossa da:

srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Querceta (LU), rappr. e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. Roberto Polloni e dall'Avv. Giuseppe Sbriglio e presso quest'ultimo elett.dom.ta in Torino per delega a margine dell'atto di citazione

-attrice-

contro

spa, con sede in Torino, in persona del legale rappr. pro tempore, in Torino elett.dom.ta presso lo studio dell' Avv. Domenico Iodice, che la rappr. e difende per delega a margine della comparsa costitutiva

-convenuta-

Conclusioni delle parti:

DATO AVVISO IL
26 OTT 2010

procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI dell'attrice

"Voglia l'ill.mo Tribunale

1. accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale del contratto di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scoperta sul c/c n.254, n.7123 e n.5305 oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca convenuta, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto;

2. accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che sarà effettuato in sede di CTU tecnico - contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto, di apertura di credito senza capitalizzazioni degli interessi e senza commissioni di massimo scoperto e/o qualsiasi costo che dovesse risultare non dovuto;

3. condannare infine la convenuta banca alla restituzione di €.14.713,42 o della somma che all'esito della espletanda CTU tecnico contabile, risulterà indebitamente addebitata e/o riscossa per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti,

4. condannare la convenuta a rifondere all'istante le spese di cui alla perizia tecnico contabile di cui alla premessa e pari a Euro 1000,00

il tutto nei limiti di €.26.000,00;

Si dichiara che il valore della presente controversia non supera €.26.000,00".

In ogni caso con vittoria di spese e di onorari";

Per questo effetto, invita la convenuta a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima della fissata udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 cpc e a comparire nella udienza indicata dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art.168 bis cpc con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicà la decadenza di cui all'art.167 cpc e che, in difetto di costituzione sarà proceduto in sua contumacia.

IN VIA ISTRUTTORIA chiedono che il Tribunale:

A) voglia ordinare l'acquisizione presso la convenuta del contratto base dei c.c per cui è causa, di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE VI° - G.I. Dott. ssa GIUSTA

R.G. 26638/07 - UDIENZA 26/05/2010

Studio Legale Iodice & Associati
Avv. DOMENICO IODICE
Avv. SIMONA GIRARDI
Avv. DANIA MOLINARI
Avv. ALDO COLOSIMO
Via Palmieri, 36 - 10138 TORINO
Tel. 011.4330716 - Fax 011.4330717
P IVA 08937720012

Foglio di precisazione delle conclusioni

La S.p.a. rappresentata e difesa dall'avv.
Domenico Iodice

- convenuta -

nel giudizio promosso da

S.R.L. in persona del legale rappresentante

Paolo Landi, rappresentata e difesa dagli avv. ti Roberto Polloni e Giuseppe
Sbriglio

- attrice -

§§§

La SPA, come in epigrafe rappresentata e difesa,
richiamati tutti i precedenti scritti difensivi, insiste per l'accoglimento delle
seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo,

contrariis reiectis,

In via preliminare

Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c.,

della richiesta avversaria nei confronti di

S.p.a., per

quanto attiene alle somme addebitate sui conti correnti numeri 254, 7123 e



5305, intestati alla _____ s.r.l., per cui è causa, nel periodo
antecedente al 21 settembre 1997.

In via principale

Alla luce delle risultanze della CTU contabile esperita in corso di causa che
ha determinato, nelle ipotesi di ricalcolo effettuate con applicazione delle
condizioni praticate dalla banca, senza capitalizzazione alcuna e
applicazione dei criteri previsti dall'art. 1194 che nessuna somma è stata
indebitamente trattenuta dalla Banca, respingere le domande tutte, formulate
dalla società attrice nei confronti della _____ S.P.A..

In via subordinata, salvo gravame

- Dichiarare la _____ S.p.a. tenuta a restituire, in favore di
parte attrice, la somma di € 44,66 risultante dalla CTU e corrispondente
all'ipotesi di ricalcolo eseguita con applicazione delle condizioni praticate
dalla banca e con capitalizzazione annuale o, in subordine la somma di euro
3.062,68 66 risultante dal supplemento della CTU e corrispondente
all'ipotesi di ricalcolo eseguita con applicazione delle condizioni praticate
dalla banca e con capitalizzazione annuale, o la diversa somma determinata
in corso di causa.

§§§

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprese le spettanze liquidate in
favore del CTU, oltre IVA e CPA, del presente giudizio o, in subordine, con
compensazione integrale di tutte le spese, comprese quelle di CTU.

Torino, 25 maggio 2010

Avv. Domenico Iodice

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato in data 21 settembre 2007 la società

srl conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la
banca.

Spa al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità
della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi,
contenuta nei Contratti di conto corrente intercorsi tra le parti; chiedeva
altresi parte attrice di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità
dell'applicazione ai rapporti di conto corrente indicati della commissione
di massimo scoperto (di seguito, per brevità, c.m.s.) con conseguente
condanna della convenuta alla restituzione della somma percepita per
questi titoli, accertanda in corso di causa a mezzo C.T.U. e quantificata
dall'attrice in € 14.713,42 in base ad una perizia contabile prodotta
unitamente all'atto introduttivo del giudizio.

Deduciva l'attrice di aver intrattenuto con la] spa, agenzia di
Viareggio, un rapporto bancario consistente in un'apertura di credito, con
affidamento mediante scopertura sui conti correnti nn. 254, 7123, 5305;
che l'apertura di credito era finalizzata a soddisfare le temporanee
esigenze di liquidità di cassa.

L'attrice affermava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale
degli interessi passivi e dell'applicazione della commissione di massimo
scoperto e del relativo addebito anch'esso con periodicità trimestrale.



Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e la condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali, ivi comprese quelle di redazione della perizia tecnico contabile di parte, indicate in € 1.000,00.

Si costituiva ritualmente in giudizio la banca _____ spa per resistere alle domande avversarie; in particolare, la Banca convenuta eccepeva in via preliminare la prescrizione (parziale) del diritto attoreo e, nel merito, affermava la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (svolgendo un'indagine anche di carattere storico sulla formazione e consolidamento degli usi anatocistici nei rapporti bancari).

La convenuta sosteneva, inoltre, la legittimità della c.m.s. espressamente pattuita e sempre comunicata alla società correntista negli estratti conto, mai impugnati; concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Le parti depositavano e scambiavano memorie ex art. 183 c.6 C.P.C. entro i termini assegnati; nella fase istruttoria, veniva disposta ed espletata CTU contabile, demandando al Dott. Massimiliano Basilio la ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, derivanti dai contratti bancari dedotti in causa, a far data dal 21.9.1997; in accoglimento dell'istanza di parte attrice, veniva poi disposta integrazione della C.T.U. al fine di rielaborare tutti i conteggi con



S

decorrenza dall'inizio dei rapporti risultanti dai documenti prodotti in causa.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 26.5.2010 e la causa veniva assegnata a decisione, disponendosi la trattazione scritta ex art. 190 C.P.C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere esaminata, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'attrice, sollevata da parte convenuta sotto il profilo dell'avvenuto decorso del termine decennale previsto dall'art.2946 C.C., individuando la convenuta il dies a quo per la ripetizione di interessi anatocistici che si assumono illegittimamente corrisposti nella data del loro pagamento, in quanto da tale momento la somma può essere chiesta in restituzione; sotto altro profilo, qualora si individui la decorrenza del termine di prescrizione ordinaria con la chiusura del conto, la convenuta ha fatto rilevare che il rapporto contrattuale contraddistinto con il n.7123 è stato estinto nel terzo trimestre dell'anno 1995 ed il rapporto n.5305 è stato estinto nel terzo trimestre 1996, con conseguente prescrizione di ogni domanda attinente a tali rapporti perché estinti oltre il decennio anteriore alla notificazione della domanda giudiziale (avvenuta il 21.9.1997); la convenuta, inoltre, ha eccepito che l'indagine contabile deve essere circoscritta al periodo compreso tra il 21.9.1997 e l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, che ha previsto la pari

periodicità delle modalità di calcolo degli interessi creditori e debitori, relativamente al conto corrente n.254.

In ordine all'eccezione in esame il Tribunale osserva quanto segue.

La domanda proposta dall'attrice è qualificabile come azione di indebito oggettivo, avente ad oggetto la ripetizione di somme che si assumono illegittimamente incassate dalla banca convenuta, conseguente alla declaratoria di nullità del titolo contrattuale in base al quale sono avvenuti i pagamenti.

Il credito attinente alla ripetizione di somme indebitamente trattenute dalla banca per interessi anatocistici invalidamente calcolati è soggetto al principio di carattere generale di prescrizione ordinaria decennale; quanto all'individuazione dell'inizio decorrenza del termine decennale di prescrizione, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (per tutte, Cass.14.5.2005, n.10127, con richiami di precedenti conformi) che si fonda sulla qualificazione giuridica del contratto di conto corrente bancario come contratto unitario, che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di singoli atti esecutivi ed operazioni contabili, con la conseguenza che le partite attive e passive diventano definitive ed esigibili al momento della chiusura del conto, momento dal quale inizia a decorrere il termine per l'esercizio dell'azione.



Poichè, nel caso in esame, le operazioni di chiusura dei conti correnti intercorsi tra le parti sono state effettuate nel terzo trimestre 1995 (per il c/c n.7123) e nel terzo trimestre 1996 (il conto corrente contraddistinto dal n.5305) si deve affermare che il credito azionato dall'attrice con l'atto di citazione notificato in data 14.9.2006 e preceduto dalla richiesta formulata con racc.ta ricevuta dalla Banca in data 24.3.2005 (aventi efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito ex art.2033 C.C.) non è prescritto e che i conteggi volti a determinare l'effetto anatocistico sono stati correttamente eseguiti dal 21.9.1996, come richiesto dal quesito giudiziale demandato al C.T.U., in riferimento al decennio anteriore e sin dall'inizio del rapporto, sussistendo il diritto della correntista a ripetere l'indebito per l'intero periodo contrattuale, compatibilmente, ben inteso, con la documentazione prodotta in giudizio.

Come evidenziato dalla C.T.U. espressa, inoltre, la Banca applicava, a far tempo dal 1.7.2000, la delibera CICR che stabiliva la reciprocità e pari periodicità delle modalità di calcolo degli interessi creditori e debitori, per cui correttamente il periodo oggetto di esame e ricalcolo è stato individuato tra l'inizio dei rapporti e la data di entrata in vigore della citata delibera; ai citati contratti si applica, infatti, per il periodo successivo al 30 giugno 2001, la disposizione contenuta nella delibera CICR del 9.2.2000 (richiamata dal c.2 dell'art.120 del D. Lgs. n.385 del

1.9.1993, a mente della quale : "... Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 ed i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo primo luglio...").

Costituisce circostanza non controversa che, nel caso il esame, la Banca, ai sensi dell'art.7 della succitata delibera, abbia dato notizia dell'adeguamento delle condizioni contrattuali mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; inoltre, come emerge dagli estratti conto prodotti in giudizio e dalle rilevazioni contabili del C.T.U., la Banca provvedeva ad accreditare, a far tempo dal 1.7.2000, i tassi creditori con capitalizzazione trimestrale, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera medesima.

Passando a valutare la legittimità del meccanismo anatocistico, applicato da parte della Banca convenuta sui conti correnti intrattenuti da i sri per effetto delle clausole, contenute nei contratti stipulati dalle parti, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dalla correntista, ritiene il Tribunale che debba dichiararsi l'invalidità della clausola contrattuale precedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché della previsione di capitalizzazione annuale degli interessi debitori : quanto al primo aspetto, non può che aderirsi all'orientamento ormai prevalente e

consolidato, espresso dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass., SS.UU., 4.11.2004, n.21095; l'autorevolezza di tale interpretazione e l'analiticità delle argomentazioni addotte fa apparire sterili le critiche svolte dalla difesa della convenuta e ribadite nella comparsa conclusionale); sul secondo punto, è da escludere ogni capitalizzazione in quanto l'art.1283 C.C. prevede espressamente che, in mancanza di usi (normativi) contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ... per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, requisito non ravvisabile in quanto la convenzione negoziale (con previsione di capitalizzazione annuale) è invece anteriore alla scadenza degli interessi, in difformità da quanto disposto dal citato art.1283 C.C.

Le pattuizioni in esame sono, pertanto, da considerarsi nulle ex art.1419 C.C. in quanto stipulate in violazione dell'art.1283 C.C., poichè basate su un uso negoziale, anzichè su di un uso normativo, difettando tale uso del necessario requisito soggettivo consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, adottando un certo comportamento, ad una norma giuridica; uso che, come tale, è inidoneo a derogare al precetto di cui all'art.1283 C.C., posto che gli "usi contrari" di cui alla citata disposizione consistono nei soli usi normativi di cui agli artt.1 e 8 disp. prel. C.C.

Sotto altro profilo, non possono applicarsi al contratto di conto corrente bancario gli artt.1823 e 1831 C.C., previsti per il conto corrente

ordinario, secondo i quali gli interessi sono liquidati ad ogni chiusura del conto e la relativa capitalizzazione è inserita nella liquidazione del saldo, atteso che il contratto di conto corrente bancario, diverso per struttura e funzione dal conto corrente ordinario, risulta essere specificamente disciplinato dagli artt.1852-1857 C.C. e l'art.1857 C.C. non richiama, tra le norme del conto corrente ordinario applicabili al conto corrente bancario, gli artt.1823 e 1831 C.C. (v. sul punto Cass. n.14091/2002; n.6187/2005).

Non ricorrono, inoltre, ragioni per ritenere applicabile, in alternativa alla capitalizzazione trimestrale, quella annuale o semestrale e l'applicazione di tali criteri non sarebbe in ogni caso ammissibile in mancanza di un'espressa previsione contrattuale o di una norma imperativa che ne imponga l'adozione, in sostituzione della clausola nulla ex art.1419, c.2, C.C.

Il divieto di anatocismo e la nullità della relativa previsione opera, pertanto a livello generale, qualunque sia la periodicità della capitalizzazione applicata.

Nella ricostruzione dei rapporti di conto corrente per cui si controverte non è applicabile l'art.1194 C.C., in quanto l'indicato carattere unitario del rapporto di conto corrente bancario comporta l'inapplicabilità dell'art.1194 C.C., che, pur contenendo criteri di imputazione dei pagamenti di carattere generale, presuppone comunque la preesistenza di



un credito certo, liquido ed esigibile, non individuabile nel rapporto di conto corrente bancario (per effetto della già rilevata unicità del regolamento negoziale, nell'ambito del quale avvengono le reciproche rimesse) se non alla chiusura del conto stesso; credito, distinguibile per linea capitale ed interessi, cui poter applicare il criterio in esame.

Ulteriore doglianza svolta dall'attrice attiene alla validità dell'applicazione della c.m.s ai rapporti di credito intercorsi tra le parti.

La difesa della convenuta ha affermato la legittimità dell'applicazione di tale voce contabile per l'omessa impugnazione da parte della correntista, entro il termine semestrale di cui agli artt.1832, 1857 C.C. degli estratti conto ove era addebitata anche tale voce contabile (pag.25 comp. cost.).

Osserva il Tribunale che l'assunto della convenuta non è accoglibile per le seguenti, varie e concorrenti, considerazioni.

L'eccezione relativa alla tacita approvazione degli estratti conto per omessa, tempestiva impugnazione degli stessi, è infondata, atteso che l'approvazione del conto, ai sensi degli artt.1832 e 1857 C.C., è limitata all'esattezza delle registrazioni sotto l'aspetto contabile, ma non si estende alla validità ed efficacia delle clausole del rapporto obbligatorio sottostante, da cui derivano i rapporti negoziali registrati nel conto.

Quanto alla validità della c.m.s., va rilevato che, in difetto di una fonte legale di previsione, la stessa può legittimamente applicarsi solo ove contrattualmente determinata o quanto meno determinabile non solo nel

suo ammontare ma anche nelle modalità con cui viene computata, posto che, ai sensi dell'art.117 T.U.B. i contratti bancari richiedono la forma scritta a pena di nullità, relativamente al tasso d'interesse, alle condizioni praticate ed a tutti gli elementi essenziali della pattuizione.

Sotto altro profilo, inoltre, la commissione in esame, anche ove espressamente pattuita in contratto ed enunciata quale corrispettivo per il maggior rischio che la banca assume, derivante dall'immediata messa a disposizione di fondi in favore del cliente, risulta nulla per mancanza di causa, dovendosi richiamare al riguardo la sentenza 2.11.2007, n.1948 della Corte d'Appello di Torino che, in linea generale, ha rilevato che le commissioni di massimo scoperto, aventi funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un dato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, sono prive di giustificazione causale nell'economia del contratto di apertura di credito, per cui non sono dovute indipendentemente dal criterio di quantificazione seguito dall'istituto di credito; secondo tale decisione, la previsione in esame è da ritenere nulla per mancanza di causa, rilevabile d'ufficio (ex art.1418, c.2 e 1421 C.C.).

Per le considerazioni sin qui svolte, le somme oggetto di restituzione in favore dell'attrice devono essere determinate in applicazione dei principi evidenziati al caso di specie e, in particolare: -la nullità delle clausole dei contratti stipulati dalle parti relative alla capitalizzazione trimestrale degli



interessi a debito della correntista; l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione per il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR; la nullità delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla Banca ai rapporti contrattuali intercorsi; l'effettuazione del conteggio del quantum di interessi indebitamente corrisposti dalla correntista dall'inizio del rapporto contrattuale fino alla data della domanda giudiziale, poiché il credito azionato dall'attrice non è prescritto; l'inapplicabilità al conteggio delle somme dovute dalla correntista alla Banca della disposizione di cui all'art.1194 C.C.

Ne consegue che, in conformità ai conteggi elaborati dal C.T.U. Dott. Basilio riportati nel supplemento di perizia e relativi prospetti contabili nell'ipotesi sub lettera D), emerge un credito in favore dell'attrice pari ad € 17.180,78.

Spetta pertanto all'attrice la restituzione della somma di € 17.180,78, in applicazione del criterio di cui sopra, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, potendosi presumere la buona fede dell'accipiens, ai sensi dell'art.2033 C.C.; all'atto degli addebiti per cui è lite.

Conclusivamente, deve provvedersi come da dispositivo.

La soccombenza della convenuta giustifica la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, come in dispositivo liquidate (comprendenti delle spese relative alla perizia contabile di parte, avente natura di spesa processuale indispensabile per l'introduzione del giudizio

e l'esercizio del diritto di difesa, pari ad € 1.000,00 come da nota
1.9.2006 Rag. Loretta Pellegrini allegata all'atto di citazione), nonché
delle spese di C.T.U., già liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
decide:

Dichiara la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente per cui è
causa, nelle parti relative alla capitalizzazione degli interessi passivi;
dichiara illegittima l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto
da parte della banca convenuta ai rapporti contrattuali intercorsi;

Dichiara tenuta e condanna la convenuta, ai sensi dell'art.2033 C.C., alla
restituzione, in favore dell'attrice, della somma di € 17.180,78, oltre
interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Visto l'art.91 C.P.C.

Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese
di C.T.U., già liquidate e delle spese processuali, che liquida in €
3.898,00, di cui € 198,00 per esposti, € 1.000,00 per perizia contabile di
parte, € 1.200,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari di Avvocato, oltre
rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Torino, il 5 ottobre 2010.

IL GIUDICE

Dott.ssa M. GIUSTA

Maria Giusta

Depositato in Cancelleria

Torino,

26 OTT 2010

IL CANCELLIERE
C. MATAZZO

IL CANCELLIERE
C. MATAZZO

SENTENZA CONSEGNATA ALLA
CANCELLERIA DEL GIUDICE
ESTENSORE IN ORIGINALE
SENZA NECESSITA' DI COPIA
E COLLAZIONE IN DATA 08-10-2010

IL CANCELLIERE
C. MATAZZO

